

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N. 22

- DATO ATTO della conclusione dei lavori relativi alla prima fase di dragaggio del lato sud del Molo Italia e della conseguente intervenuta operatività del relativo accosto 42S;
- RITENUTO di dover emanare disposizioni atte a garantire la corretta utilizzazione del molo, salvaguardandone l'integrità;
- VISTI gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94

ORDINA

Art. 1) Le imprese portuali autorizzate che lavorano navi ormeggiate all'accosto 42S, durante lo svolgimento delle connesse operazioni portuali, sono tenute ad operare salvaguardando l'integrità della banchina, del piazzale e dei relativi elementi di arredo.

Art. 2) La presenza sul molo di apparecchi di sollevamento, macchine, attrezzature, merci e di qualunque altro tipo di materiale, è consentito solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni portuali. In ogni caso, l'impresa portuale è tenuta a lasciare completamente libero il molo entro le due ore successive al disormeggio della nave lavorata.

Art. 3) L'impresa portuale è altresì tenuta a provvedere, entro il suddetto termine temporale, all'adeguata pulizia della banchina e delle superfici del molo utilizzate.

Art. 4) E' responsabilità delle imprese portuali adottare tutte le misure di carattere tecnico e/o organizzativo atte a garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità alle vigenti normative in materia. In particolare, tenuto conto delle attuali condizioni di funzionalità dell'impianto di illuminazione del molo, provvedere alla eventuale predisposizione di adeguati sistemi di illuminazione integrativa delle zone di lavoro.


Art. 5) Qualora l'impresa portuale, per l'effettuazione delle operazioni di carico-scarico nave, abbia la necessità di temporaneamente spostare le esistenti barriere di protezione contro il rischio di caduta in mare di veicoli, è tenuta, entro il termine temporale di cui all'art. 2, al loro ripristino nella originaria posizione.

Art. 6) Le riparazioni di eventuali danni alla banchina, alle superfici del molo ed ai relativi elementi di arredo, causati durante lo svolgimento delle operazioni portuali, saranno a completo carico dell'impresa portuale utilizzatrice.

Art. 7) E' dato mandato alla Direzione Sicurezza e Controlli Ambientali di provvedere alla vigilanza sul corretto utilizzo del molo, segnalando gli eventuali danni riscontrati al Dipartimento Tecnico e Ambiente per i provvedimenti di competenza.

Art. 8) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Le imprese portuali che non rispettano le relative disposizioni, se il fatto non costituisce più grave reato, saranno punite ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)



Livorno, li **31 OTT. 2008**

Visto : il Dirigente D.S.C.A.

Il Segretario Generale

